DISCIPLINARE TECNICO

ARTICOLO 1– PRINCIPI ECONOMICI E ASSENZA DI ONERI PER L'ENTE

1. Il servizio è gestito a totale carico, rischio d'impresa ed onere dell'operatore economico aggiudicatario.
2. Nessun contributo o risorsa economica sarà erogato dal Comune di Ferrara.
3. L'Operatore economico è tenuto al versamento in favore del Comune di Ferrara di un **canone per l'occupazione del suolo pubblico pari a € 10,00 (dieci/00) all'anno per ciascun mezzo autorizzato** (monopattini ed e-bike). Il pagamento per il totale della flotta autorizzata (700 mezzi per complessivi € 7.000,00/anno) deve avvenire entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione per la prima annualità, ed entro 15 giorni dalla decorrenza annuale per le annualità successive.
4. Con i proventi derivanti dal sopra citato canone di occupazione, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente, a proprio carico e cura, alla tracciatura e realizzazione della segnaletica orizzontale di primo impianto per la delimitazione delle aree di sosta (pittogrammi a terra).
5. Restano a totale ed esclusivo carico dell'operatore tutti gli altri oneri di gestione, inclusi l'acquisto, manutenzione, carica elettrica, assicurazione, riposizionamento logistico e integrazione tecnologica della flotta.

ARTICOLO 2 – DURATA E MODELLO OPERATIVO DELLA FLOTTA

1. L'autorizzazione all'esercizio in via esclusiva del servizio di sharing mobility, costituito da monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita (e-bike) nel territorio comunale, ha una durata di **3 (tre) anni**, eventualmente prorogabile per ulteriori 2 (due) anni a insindacabile giudizio dell'Amministrazione.
2. L'autorizzazione ha carattere personale. Ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'operatore individuato dovrà presentare entro 15 giorni dalla richiesta la polizza assicurativa di cui all'art.11 e prestare la garanzia fideiussoria di cui all'art.12 del presente disciplinare.
4. la flotta complessiva di mezzi per incentivare anche gli spostamenti ad ampio raggio e intermodali, dovrà essere composta da 700 veicoli, così ripartiti:
 - **Monopattini Elettrici:** n. 400 mezzi.
 - **Biciclette a Pedalata Assistita (E-bike):** n. 300 mezzi.
5. L'Operatore deve garantire giornalmente la presenza in strada di almeno il **90% della flotta autorizzata** nel periodo dal 1° aprile al 31 ottobre e dell'**80%** dal 1° novembre al 31 marzo.

ARTICOLO 3. – REQUISITI DEI VEICOLI E NORMATIVA VIGENTE

Adeguamento al Codice della Strada (Modifiche Dicembre 2024)

Tutti i veicoli immessi sul territorio comunale devono essere strettamente conformi al D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) integrato dalle riforme di fine 2024 e dai relativi decreti attuativi e ad eventuali successive modifiche ed integrazioni della normativa di riferimento:

1. **Monopattini elettrici:**

- Potenza nominale massima continua non superiore a 0,50 kW.
- Assenza di posti a sedere.
- Dotazione obbligatoria di indicatori luminosi di svolta (frecce) e segnalatore di frenata (luce stop) sia anteriori sia posteriori.
- Contrassegno Identificativo (Targa): Ogni monopattino deve mostrare il contrassegno adesivo plastificato non rimovibile rilasciato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato/CED Motorizzazione.
- Dispositivo Bluetooth;
- Assicurazione RC Veicoli: Obbligo di copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi per ciascun monopattino della flotta (con decorrenza a regime a norma delle disposizioni attuative da ultimo fissate al 16 luglio 2026);
- Velocità massima regolata a 10 km/h su percorsi promiscui ciclopedonali, 20 km/h su strade urbane/ciclabili e 6 km/h nelle aree pedonali.

2. **Biciclette a pedalata assistita (E-bike):**
 - Motore elettrico ausiliario di potenza nominale continua massima di 0,25 kW.
 - Dispositivo Bluetooth;
 - Interruzione dell'assistenza al raggiungimento dei 25 km/h o qualora il ciclista smetta di pedalare.
 - Conformità alle norme EN 15194.

Livrea

1. Per minimizzare l'impatto visivo nello spazio urbano e rispettare il decoro del Centro Storico Patrimonio UNESCO, l'operatore deve essere disponibile a personalizzare la livrea dei veicoli secondo le linee guida cromatiche dell'Amministrazione.
2. Saranno premiate in sede di gara le livree con colori sobri e meno sgargianti (es. toni opachi del grigio, antracite, nero o elementi coordinati con la grafica istituzionale dell'Ente).
3. Su ogni mezzo devono essere posizionati in modo ben visibile: il codice alfanumerico univoco del veicolo (ID), il contatto di pronto intervento dell'operatore e limitatamente alle e-bikes il logo “Ferrara città delle biciclette”.

ARTICOLO 4 – MODELLO STATION BASED, AREE DI SOSTA, PERIMETRO OPERATIVO E RILEVAMENTO TECNOLOGICO

Individuazione e realizzazione delle aree di sosta

1. La circolazione e la sosta saranno consentite unicamente tramite il modello station-based. Il termine del noleggio (chiusura corsa via app) sarà tecnicamente impossibile al di fuori dalle aree di sosta autorizzate.
2. Fase 1 (Proposta): L'Operatore candidato presenta in sede di offerta un piano georeferenziato con l'individuazione di almeno 100 aree di sosta (centro storico, quartieri periferici, snodi TPL, stazione ferroviaria, poli universitari, centri commerciali, servizi e frazioni).
3. Fase 2 (Vaglio e Approvazione): Il Comune di Ferrara vaglia, integra o modifica la rete delle aree di sosta proposte, rilasciando l'approvazione finale.
4. Fase 3 (Realizzazione della Segnaletica): dovrà essere realizzata, prima dell’inizio del servizio la tracciatura della segnaletica orizzontale (pittogrammi a terra raffiguranti i simboli di monopattino ed e-bike con vernici antiscivolo a norma CdS)

Perimetro operativo

1. Il servizio di *sharing mobility* si svolge all'interno del perimetro operativo, comprendente il Centro abitato, i quartieri periferici, e le frazioni collegate da piste ciclabili con la città.
2. In attuazione dell'Orientamento di Giunta Comunale n. 2026-486, il perimetro operativo è strutturato per estendersi progressivamente alle frazioni del territorio comunale. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di modificare e ampliare i confini del perimetro operativo, nel corso dell'autorizzazione, in concomitanza con la realizzazione e la messa in esercizio di nuove piste ciclabili, percorsi ciclopedonali o direttrici di collegamento con le frazioni e i quartieri periferici.
3. L'Operatore economico individuato si obbliga ad adeguare tempestivamente la propria piattaforma informatica (geofencing via App) e il piano logistico di riposizionamento dei veicoli in funzione dei nuovi confini territoriali comunicati dall'ente.
4. A seguito dell'ampliamento del perimetro operativo o della realizzazione di nuove infrastrutture ciclabili, il Comune di Ferrara potrà individuare ulteriori aree dedicate di sosta nelle frazioni e nelle aree periferiche collegate;
5. Le modifiche e gli ampliamenti del perimetro operativo non daranno diritto all'operatore di pretendere alcun indennizzo, contributo o revisione delle condizioni economico-finanziarie del servizio, intendendosi tali variazioni ricomprese nel normale rischio d'impresa.

Integrazione TPL, Hub Intermodali e MAAS

1. Gli stalli devono essere prioritariamente posizionati nelle immediate adiacenze delle fermate del TPL urbano/extraurbano, presso la Stazione Ferroviaria e i parcheggi scambiatori, al fine di garantire l'intermodalità di primo/ultimo miglio.
2. Integrazione MaaS: L'Operatore deve garantire la piena integrazione tecnologica mediante esposizione di API aperte con la piattaforma MaaS promossa dalla Regione Emilia-Romagna/Comune di Ferrara, consentendo la localizzazione, prenotazione e sblocco integrato dei mezzi da app terze.
3. Integrazione gemello digitale: : L'Operatore deve garantire la piena integrazione tecnologica mediante esposizione di API aperte che consentano la trasmissione dei dati al gemello digitale che sarà realizzato per la città di Ferrara.

ARTICOLO 5 – TECNOLOGIA ANTI-ABBANDONO, RECOVERY LOGISTICO E PENALI

Sistemi tecnologici innovativi di sosta e geofencing

1. I veicoli e la piattaforma di gestione dell'Operatore devono adottare tecnologie ad alta precisione (es. GPS integrato a RTK, rilevamento satellitare dual-band, sensori ottici/AI di parcheggio o geofencing ad alta precisione) atte a garantire una tolleranza di errore nel rilascio non superiore a 1 metro.
2. L'app dell'operatore deve richiedere all'utente lo scatto obbligatorio di una fotografia al termine del noleggio. Algoritmi di intelligenza artificiale o verifiche a campione devono convalidare la corretta posizione del mezzo all'interno del perimetro dello stallo pittogrammato.

Tempi di Intervento e Riposizionamento (Recovery Protocol)

1. L'operatore deve garantire una flotta aziendale logistica (furgoni/cargo bike a zero emissioni o 100% elettrici) attiva 24/7 per il recupero, la ricarica e il bilanciamento dinamico della flotta.
2. Qualora un veicolo venga abbandonato fuori dagli stalli consentiti (marciapiedi, passaggi pedonali, stalli disabili, aree verdi) l'operatore deve garantire il seguente intervento:
 - Intervento ordinario: Rimozione e riposizionamento entro 2 ore dalla segnalazione;
 - Intervento per intralcio grave o pericolo alla circolazione: Rimozione immediata entro 60 minuti dalla segnalazione.
3. Nei casi di mancato recupero entro i termini, il Comune di Ferrara procederà alla rimozione d'ufficio tramite i propri servizi con addebito diretto delle spese all'operatore mediante escussione del deposito cauzionale per la cifra corrispondente all'effettivo danno o inadempimento riscontrato.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DELL'OPERATORE

1. Oltre a quanto previsto nei precedenti paragrafi, all'operatore è fatto obbligo di:
 a) avviare il servizio entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio in via esclusiva del servizio di sharing mobility, costituito da monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita (e-bike) nel territorio comunale;

 b) attivare una adeguata azione di informazione nei confronti degli utenti circa le regole di utilizzo, fra le quali quelle relative alla sicurezza stradale, alla velocità, alle modalità consentite di circolazione e sosta, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e a quanto contenuto nel documento denominato ***"Modalità di utilizzo, norme di comportamento e ambito territoriale per l'uso dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e autorizzazione dell'attivazione di servizi di noleggio in sharing di monopattini e biciclette elettriche anche in modalità free floating nel centro abitato di Ferrara",*** parte integrante della Delibera di Giunta n. ….. e alle norme previste nel vigente Codice della Strada *aggiornato in adeguamento alle recenti modifiche con la L. 177/2024 e Decreti Attuativi 2026*;

 c) garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria e, ove occorrente, la sostituzione dei mezzi utilizzati nel servizio ed in ogni caso rimuovere le cause di malfunzionamento entro i tempi stabiliti all'art.9;

 d) provvedere al ritiro, a propria cura e spese, dei mezzi impiegati nel servizio in caso di revoca/decadenza dell'autorizzazione o alla scadenza della stessa;

 e) garantire che il servizio si svolga nel rispetto delle condizioni di sicurezza stradale sia per gli utenti sia per gli altri fruitori dello spazio pubblico. A tal fine nella gestione del servizio deve essere garantito, da parte dell'operatore il tempestivo intervento di rimozione dei dispositivi che non risultino in sosta regolare. Per tale finalità l'operatore dovrà rendere noti i recapiti presso i quali attivare il pronto intervento (numero telefonico, mail, etc.) per la rimozione dei monopattini e delle e-bikes in sosta irregolare;

 f) avere una polizza assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi (RCT/RCO), secondo quanto indicato nell'art. 8 in corso di validità;

g) Integrare la garanzia fideiussoria/deposito cauzionale a seguito di parziale escussione della stessa;

h) garantire gli standard minimi obbligatori del servizio di sharing mobility (monopattini elettrici ed e-bikes) e effettuare il monitoraggio del servizio così come disposto all'art. 7.

ARTICOLO 7 –SOSPENSIONE – REVOCA – DECADENZA

1. L'autorizzazione all'esercizio in via esclusiva del servizio di sharing mobility, costituito da monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita (e-bike) nel territorio comunale è sospesa nei seguenti casi:
 a) Disallineamento operativo della flotta in strada, con percentuale di mezzi idonei e fruibili dall'utenza inferiore al 90% (nel periodo 1° aprile – 31 ottobre) o all'80% (nel periodo 1° novembre – 31 marzo) per oltre 3 giorni solari consecutivi, come stabilito dall'Art. 2;
 b) Interruzione imprevista del flusso di trasmissione dei dati in tempo reale via API (standard MDS/GBFS) verso i sistemi informativi dell'Ente e della piattaforma MaaS per oltre 12 ore continue (salvo comprovata forza maggiore);
 c) Ripetuta ed accertata inottemperanza (almeno 3 segnalazioni settimanali) agli obblighi di riposizionamento e recupero dei veicoli in sosta irregolare o abbandonati al di fuori delle aree di sosta autorizzate, entro i tempi prescritti;
 d) mancata integrazione della garanzia fideiussoria/deposito cauzionale a seguito di parziale escussione entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla richiesta;
 e) Mancato rispetto delle scadenze per l'immissione dei mezzi in servizio;
 f) Mancato invio dei risultati dell'indagine di Customer Satisfaction entro i termini stabiliti;
 g) disservizi su almeno il 20% della flotta;
 h) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art.6;

2. Per le violazioni sopra indicate l'Amministrazione provvederà alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato entro il quale l'operatore dovrà eliminare le irregolarità contestate. Durante la sospensione, l'operatore deve inattivare la funzione di sblocco della flotta tramite App e non ha diritto ad alcun indennizzo o proroga del titolo.

l'Amministrazione potrà disporre la sospensione del servizio o l'operatore individuato potrà sospendere il servizio previa comunicazione tempestiva all'Amministrazione e senza applicazione di alcuna penale, qualora si verifichino eventi meteorologici avversi straordinari, emergenze sanitarie, interventi urgenti di cantierizzazione stradale o per motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica disposte dalle Autorità competenti.

L'Amministrazione provvede alla revoca dell'autorizzazione nei casi di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione.

Trattandosi di un titolo autorizzatorio rilasciato per l'esercizio di un'attività economica in libero mercato contingentato (Cons. Stato n. 4368/2023) che non comporta alcun investimento infrastrutturale fisso a carico dell'Ente né garanzia di reddito minimo, la revoca disposta dall'Amministrazione non dà diritto all'operatore di pretendere alcun indennizzo, risarcimento, rimborso spese o compensazione finanziaria di qualsiasi natura.

A seguito della revoca dell'autorizzazione l'operatore è tenuto a rimuovere l'intera flotta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, ed il Comune provvede allo svincolo del deposito cauzionale previa verifica dell'assenza di pendenze o danni al patrimonio pubblico.

L'autorizzazione all'esercizio in via esclusiva del servizio di sharing mobility, costituito da monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita (e-bike) nel territorio comunale **decade** nei seguenti casi:

a) Mancato rispetto delle scadenze per il versamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico (€ 10,00/mezzo/anno) entro i termini stabiliti dall'art.1;
b) Accertato venir meno o perdita successiva di uno qualsiasi dei requisiti generali di partecipazione, idoneità professionale o morale;
c) Mancato avvio effettivo ed integrale del servizio di sharing mobility entro e non oltre 60 ~~90~~ (~~novanta~~) giorni naturali e consecutivi dalla data di rilascio dell'autorizzazione
d) mancato adeguamento alle normative nazionali in materia di assicurazione obbligatoria (RCA private/sharing); mancata reintegrazione della copertura assicurativa di cui il Comune si sia avvalso durante la validità dell'autorizzazione o che risulti ridotta o posta a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro, entro dieci giorni dalla richiesta dell'Ente;
e) reiterata sospensione dell'attività disposta dall'Ente per motivi imputabili all'operatore individuato per più di 3 (tre) volte nell'arco del triennio di concessione;
f) Sospensione arbitraria ed ingiustificata dell'erogazione del servizio da parte dell'operatore individuato per oltre 5 (cinque) giorni solari consecutivi (o 10 giorni complessivi nell'arco dell'anno) in assenza di cause di forza maggiore riconosciute dall'Ente;
g) Mancata messa in strada di mezzi conformi ai requisiti tecnici inderogabili del Codice della Strada (assenza di frecce, assenza di targa sui monopattini…);
h) Funzionamento difettoso del limitatore di velocità o geofencing che consenta la marcia a velocità superiori a 6 km/h nelle Aree Pedonali o 20 km/h nelle strade urbane, qualora l'Operatore non provveda alla sostituzione o blocco dei mezzi entro 24 ore dalla segnalazione;
i) Sistematica disattesa del modello station-based, rilevato da reiterate ed estese violazioni della chiusura corsa fuori dalle aree autorizzate per oltre l'15% dei noleggi giornalieri complessivi;
j) Fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o apertura di procedure concorsuali a carico dell'operatore individuato;

La decadenza comporta l'immediata cessazione del servizio. L'Amministrazione Comunale procede all'incameramento integrale della garanzia fideiussoria a titolo di penale ed indennizzo, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni patiti dall'Ente.

L'operatore decaduto ha l'obbligo di provvedere a propria cura e spese al completo ritiro e rimozione di tutti i veicoli presenti sul territorio comunale entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla notifica della decadenza. Decorso inutilmente tale termine, l'Ente provvederà d'ufficio alla rimozione ed al ricovero in depositi coattivi con addebito di tutti i relativi costi materiali ed amministrativi all'ex gestore.

In caso di decadenza, il Comune di Ferrara si riserva la facoltà di scorrimento della graduatoria della procedura di gara, interpellando il concorrente che segue nella graduatoria di merito.

ARTICOLO 8 - Penali Contrattuali

L'Amministrazione, fatti salvi i maggiori danni, le eventuali sanzioni di natura penale ed amministrativa, le ipotesi di sospensione, revoca e decadenza di cui all'art.7, applicherà all'operatore inadempiente le seguenti penali (salvo risarcimento del maggior danno):

Tipologia di Inadempimento	**Importo Penale**
Mancato rispetto dei tempi di riposizionamento/recupero (oltre le 12 ore per i recuperi non urgenti e oltre le 2 ore per intralcio grave)	**€ 100,00** per ciascun veicolo per ogni ora di ritardo
Mancato o ritardato versamento del canone di occupazione del suolo pubblico (€ 10,00/mezzo/anno) entro le scadenze stabilite dall'Art. 2	**Penale del 10% dell'importo dovuto**, oltre agli interessi di mora e fermo restando l'obbligo di versamento dell'integrale canone

ARTICOLO 9– STANDARD MINIMI E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Il servizio di sharing mobility (monopattini elettrici ed e-bikes) deve rispettare i seguenti standard minimi obbligatori:

- **Operatività e Flotta:**
 - Servizio attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno.
 - Flotta autorizzata di 700 veicoli (400 monopattini + 300 e-bike).
 - Garantito in strada almeno il 90% della flotta autorizzata dal 1° aprile al 31 ottobre, e l'80% dal 1° novembre al 31 marzo.
 - Disponibilità dei veicoli in modalità *one-way* (prelievo e rilascio in stazioni differenti), estesa al centro abitato e alle frazioni collegate dalla rete ciclabile.
- **Sosta Station-Based e fotosegnalazione:**
 - Il rilascio e la chiusura del noleggio sono consentiti **esclusivamente all'interno delle aree di sosta autorizzate**. Il sistema gestionale/App deve inibire la chiusura del noleggio al di fuori dei perimetri stabiliti.

 - Obbligo per l'utente di scattare una fotografia a fine corsa per verificare la sosta corretta entro il perimetro dell'area di sosta.
- **Requisiti dei Veicoli e Sicurezza:**
 - Mezzi di proprietà, conformi al Codice della Strada.
 - **Monopattini:** Motore ≤ 0,50 kW, pedana ≤ 45 cm, frecce, stop, targa IPZS.
 - **E-Bike:** Motore ≤ 0,25 kW ad interruzione automatica a 25 km/h, ruote ≥ 24'', doppio cavalletto e cavi integrati.
- **Accessibilità, Piattaforma Digitale ed API:**
 - Prenotazione rapida a ridosso dell'uso o sblocco immediato del mezzo libero.
 - **App Inclusiva:** Bilingue (italiano/inglese), con registrazione previa verifica del documento (riservata ai maggiorenni), compatibile con lettori di schermo (*VoiceOver* / *TalkBack*) e segnali di prossimità BLE per ipovedenti e non vedenti.
 - Esposizione continuativa di API REST (standard MDS/GBFS) in sola lettura per la trasmissione dei dati in tempo reale all'Ente e l'integrazione nella piattaforma MaaS.
- **Velocità Gestita da Remoto (Geofencing):**
 - **6 km/h** nelle Aree Pedonali del Centro Storico.
 - **10 km/h** sui percorsi promiscui ciclopedonali.
 - **20 km/h** su ciclabili e strade urbane (25 km/h per e-bike).
- **Tariffe, Canone e Condizioni Economiche:**
 - Tariffe onnicomprensive (inclusa carica, manutenzione ed assicurazione), comunicate preventivamente al Comune.
 - Possibilità di sistemi tariffari bonus/malus per incentivare la sosta corretta o sanzionare comportamenti scorretti.
 - **Versamento al Comune del canone di occupazione del suolo pubblico pari a € 10,00/anno per ogni mezzo autorizzato**.
- **Logistica, Manutenzione e Tempi di Recupero:**
 - Base logistica locale con referente operativo reperibile h24, con operazioni eseguite esclusivamente da mezzi aziendali 100% elettrici o ecologici.
 - **Recupero mezzi fuori stallo o in sosta irregolare:** Intervento entro **2 ore** dalla segnalazione (ridotto a **60 minuti** in caso di pericolo/intralcio grave).
 - Veicoli guasti o vandalizzati rimossi entro 12 ore e ripristinati/sostituiti entro 48 ore.
 - Gestione e ricarica delle batterie a totale carico del gestore nel rispetto delle norme RAEE e Registro Pile.
- **Assicurazioni e Manleva:**
 - Copertura RCT/RCO con massimale non inferiore a **€ 6.000.000,00 per sinistro**, con totale manleva del Comune di Ferrara per qualsiasi controversia o danno a terzi.
 - Adeguamento agli obblighi di legge in materia di assicurazione RC Auto/private.
- **Customer Care e Monitoraggio:**
 - Call center in italiano ed inglese (operatore umano nella fascia 07:00–21:00 ed assistenza automatizzata h24).
 - Invio al Comune di report semestrali sui dati di servizio (flussi O/D, km percorsi, CO2 risparmiata) e condotta annuale dell'indagine di *Customer Satisfaction.*

ARTICOLO 10– Monitoraggio del servizio

L'Operatore invia al Comune un report analitico sui seguenti indicatori di prestazione (KPI):

- Numero di utenti attivi e nuovi iscritti (con profilazione anonima per fascia d'età e abbonamenti);
- Dati aggregati sulle corse (durata media, distanza percorsa, velocità media e fasce orarie di maggior utilizzo);
- Matrici Origine/Destinazione (O/D) e tracciati di viaggio anonimizzati (catena punti GPS) per l'analisi dei flussi di traffico;
- Statistiche su guasti, atti vandalici, sinistri ed interventi di manutenzione;
- Stima dell'impatto ambientale (risparmio netto di CO2 ed energia).

L'Operatore conduce ogni 12 mesi un'indagine sulla qualità percepita dall'utenza (facilità d'uso dell'App, pulizia/stato mezzi, chiarezza tariffe, gradimento stalli), trasmettendone i risultati dettagliati al Comune entro 30 giorni. Inoltre l'operatore fornisce al Comune di report semestrali sui dati di servizio:

- i dati relativi alle singole corse effettuate inclusa data, ora, tipo di mezzo, coordinata del punto di partenza e di arrivo, traccia del percorso effettuato con dettaglio sufficiente a ricostruire il percorso senza ambiguità;
- i dati aggregati relativi al numero di corse effettuate, valori medi di durata, lunghezza, costo;
- i dati relativi al numero di utenti iscritti al servizio e al numero di abbonamenti attivi.

ARTICOLO 11 – ASSICURAZIONI

L'Operatore individuato assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione dell'attività, tanto dell'Operatore stesso quanto di terzi.
L'Operatore assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato ad operatori economici o Enti in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione del Servizio nonché per violazione delle norme, ivi compreso il Regolamento in materia di protezione dei dati personali (GDPR 2016/679). Inoltre, l'Operatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune di Ferrara da qualsiasi azione promossa da terzi nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione della presente autorizzazione.
In alternativa alla stipulazione della polizza sopra descritta, l'Operatore individuato potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dalla presente manifestazione, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'Operatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a € 7.750.000,00 suddivisi tra le seguenti categorie:

- **Danni alle persone (lesioni fisiche o decesso):** Il massimale minimo è stabilito a **6.450.000 euro** per sinistro.
- **Danni alle cose o agli animali:** Il massimale minimo è stabilito a **1.300.000 euro** per sinistro.

I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell'Operatore individuato.
La polizza dovrà risultare in regola con il pagamento del relativo premio per l'intero periodo dell'autorizzazione.

La polizza deve essere trasmessa all'Ente entro 15 giorni dalla sua richiesta ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.2 del presente disciplinare.

In caso di mancata prestazione della copertura assicurativa nei termini prescritti l'Ente si riserva la facoltà di scorrimento della graduatoria della procedura di gara, interpellando il concorrente che segue nella graduatoria di merito.

L'Operatore è obbligato a reintegrare la copertura assicurativa di cui il Comune si sia avvalso durante la validità dell'autorizzazione o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro, entro dieci giorni pena la decadenza dell'autorizzazione.

Si rinvia per quanto non indicato nel presente articolo relativo alle coperture assicurative alla normativa relativa al vigente Codice della Strada

Grava sull'Operatore individuato l'obbligo di produrre, entro 15 giorni dalla comunicazione di individuazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività, la copertura assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione. In caso di inosservanza l'Ente, previa diffida, si riserva la facoltà di scorrimento della graduatoria interpellando il concorrente che segue nella stessa.

La validità della copertura assicurativa sarà a decorrere dalla data di avvio del servizio fino a dodici mesi oltre il periodo di validità dell'autorizzazione, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'Operatore.

ARTICOLO 12 – GARANZIA FIDEIUSSORIA O DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni, dell'eventuale addebito di penali e del recupero d'ufficio di veicoli abbandonati, l'operatore individuato deve prestare entro 15 giorni dalla richiesta garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari a € 5,00 per ciascun veicolo autorizzato (per un totale di € ……. per ……..mezzi). La polizza dovrà contenere la formale ed espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944, secondo comma c.c., e altresì all'eccezione di cui all'art.1957, secondo comma c.c.; inoltre la polizza non dovrà prevede clausole limitative atipiche che non consentano l'escussione parziale della stessa. In caso di mancata prestazione della garanzia nei termini prescritti l'Ente si riserva la facoltà di scorrimento della graduatoria della procedura di gara, interpellando il concorrente che segue nella graduatoria di merito.

In caso di escussione parziale della polizza, l'operatore economico dovrà, entro 10 giorni, ripristinare l'importo iniziale della stessa.